



Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

CF - P.IVA 00256400243

ORIGINALE

Registro Generale n. 60

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 13-11-2018

Ufficio: PATRIMONIO

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 02.11.2018.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 4 del 02.11.2018 con la quale, in ragione dello straordinario evento calamitoso del 29 ottobre 2018, veniva disposta la sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo le strade silvo pastorali, sentieri e mulattiere di accesso ai boschi in tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che lo stato emergenziale è venuto meno e che le arterie viarie interessate sono state sgomberate dagli alberi e dal materiale vario che in occasione dell'evento calamitoso avevano ostruito il passaggio e reso estremamente pericoloso il transito all'interno e in prossimità delle aree boscate;

ATTESO che, pertanto, non sussistono più le ragioni che hanno portato ad adottare il suddetto provvedimento e che pertanto si possono aprire al pubblico transito la viabilità fino ad ora inibita alla libera circolazione;

SENTITO in merito il Comando di Polizia Locale;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.

ORDINA

1. È disposta la revoca della propria precedente ordinanza n. 4 del 02.11.2018 con la quale era stata disposta la sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo le strade silvo pastorali, sentieri e mulattiere di accesso ai boschi in ragione dell'evento calamitoso del 29 ottobre 2018;
2. A norma degli artt. 3 , comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia ai sensi degli artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
3. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito ufficiale del Comune di Roana;

Ai sensi dell'art. 5 terzo comma della legge 7/08/1990 n. 241, il responsabile del procedimento, è il responsabile del settore "2" del Comune di Roana Rodeghiero dott. Davide

IL SINDACO
Valentino FRIGO